

Circolare nr. 25 del 5 ottobre 2016

I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DATI SPESE SANITARIE

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Dal 2015 i medici e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e le strutture autorizzate e accreditate all'erogazione di servizi sanitari sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione del mod. 730/UNICO precompilato.

Entro il 31.10.16, il soggetto obbligato dovrà richiedere le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria

Dal 2016 sono tenute all'invio dei dati anche le **STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE NON ACCREDITATE**. Recentemente il MEF ha esteso detto obbligo a **NUOVI SOGGETTI**.

I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

I nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie al STS sono:

- esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, esercenti l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco, **c.d. "parafarmacie"**;
- iscritti all'Albo degli **psicologi**, di cui alla Legge n. 56/89;
- iscritti all'Albo degli **infermieri**, di cui al DM n. 739/94;
- iscritti all'Albo delle **ostetriche/i**, di cui al DM n. 740/94;
- iscritti all'Albo dei **tecnici sanitari di radiologia medica**, di cui al DM n. 746/94;
- **esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico** che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- iscritti all'Albo dei **veterinari**. In tal caso l'invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI SANITARI AL STS

medici e odontoiatri, farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari



- parafarmacie
- psicologi
- infermieri
- ostetriche/i
- tecnici sanitari radiologia medica
- ottici
- veterinari

Come per gli "altri" soggetti già tenuti all'adempimento in esame, **anche i nuovi soggetti obbligati** devono essere in **possesso delle credenziali di accesso al STS** per poter effettuare l'invio dei dati tramite il sistema stesso.



Con un recente Decreto il MEF ha disposto che il **soggetto obbligato** (titolare della partita IVA/ rappresentante legale dell'esercizio commerciale o professionista sanitario iscritto all'Albo) è tenuto a **richiedere le credenziali di accesso al STS**, tramite le funzionalità disponibili sul sito Internet del STS,

ENTRO IL PROSSIMO 31.10.2016

Entro il **31.10.16**, il soggetto obbligato **dovrà richiedere le credenziali** di accesso al Sistema Tessera Sanitaria

È confermato che il soggetto obbligato può **provvedere direttamente all'invio ovvero delegare un soggetto terzo** (associazione di categoria / soggetto abilitato all'invio telematico) che, a tal fine, deve **possedere la specifica abilitazione** ottenuta attraverso la **funzione "Gestione deleghe"** presente nell'area riservata del citato sito Internet.

In particolare, si rammenta che in caso di invio tramite un intermediario, il **soggetto obbligato** deve accedere all'**area riservata del STS** utilizzando le proprie credenziali ed **indicare il soggetto terzo che intende delegare** all'invio. **Verificata l'idoneità** del soggetto indicato, il sistema invia al **soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega**.



Quanto sopra trova applicazione con riferimento ai dati delle **spese sanitarie / veterinarie sostenute dalle persone fisiche a decorrere dall'1.1.2016**.

ESCLUSIONE INVIO SPESOMETRO

Come previsto per gli "altri" soggetti già tenuti all'invio delle spese sanitarie al STS, anche per i nuovi soggetti sopra individuati **l'invio dei dati al STS fa venir meno l'obbligo di inviare gli stessi tramite lo spesometro**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

